



**Il Capo dell'Ufficio Legislativo del  
Ministro per la pubblica amministrazione  
e l'innovazione**

Prot. 139/09/UL/P

Roma, 3 MAR. 2009

Al Ministro per la semplificazione normativa  
- Ufficio legislativo

Al Ministro per l'attuazione del programma di Governo  
- Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
- Ufficio legislativo Economia

e, p.c. Al CNIPA

**Oggetto:** Schema di regolamento concernente il riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Ai fini dell'acquisizione del parere di competenza di codeste amministrazioni, si trasmette il testo del provvedimento indicato in oggetto, predisposto in attuazione dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Cons. Carlo Deodato

# **Riordino della disciplina del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione**

## **Il Presidente della Repubblica**

**Visto l'articolo 87 della Costituzione;**

**Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;**

**Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" e successive modificazioni;**

**Visto l'articolo 2, lettera *mm*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" e successive modificazioni;**

**Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *mm*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.", e successive modificazioni;**

**Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609, recante "Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione".**

**Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;**

**Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;**

**Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;**

**Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l'articolo 176;**

**Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti", convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha inserito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione tra gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;**

**Visto** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”, e successive modificazioni;

**Visto** l’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2007, n. 110 recante il “Nuovo Regolamento per la gestione delle spese del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante “Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante “Delega di specifiche funzioni per la semplificazione normativa al ministro senza portafoglio sen. Roberto Calderoli”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante “Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di attuazione del programma di Governo al Ministro senza portafoglio on. dott. Gianfranco Rotondi”;

**Sentite** le organizzazioni sindacali;

**Vista** la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri in data .....

**Udito** il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’Adunanza del...;

**Acquisito** il parere della Commissione parlamentare di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei ministri in data .....

**Sulla proposta** del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l’attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

**EMANA**  
il seguente regolamento:

**Capo I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 1**  
**(Oggetto)**

1. Il presente decreto provvede alla trasformazione e al riordino della disciplina del Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (di seguito: "CNIPA") sulla base di quanto disposto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e successive modificazioni.

#### Art. 2

##### *(Natura e finalità dell'Ente)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, il CNIPA è trasformato in Ente nazionale per l'amministrazione digitale, Ente pubblico a carattere tecnico – scientifico, denominato Digit@PA.
2. Digit@PA ha competenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione; esso opera secondo le direttive, per l'attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.
3. Digit@PA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'amministrazione digitale.
4. Digit@PA ha sede in Roma e opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

#### Art. 3

##### *(Funzioni dell'Ente)*

1. Al fine di raggiungere le finalità di cui all'articolo 2, Digit@PA, nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, ed in coerenza con il Piano ICT nella pubblica amministrazione centrale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, opera sulla base di un Piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attività, aggiornato annualmente, nel quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie necessarie al fine. Il Piano Triennale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
2. A Digit@PA, in particolare, sono affidate le seguenti funzioni:
  - a) *funzioni di consulenza e proposta.* L'Ente fornisce assistenza tecnica, anche nella elaborazione di studi e schemi di atti normativi, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato in materia di amministrazione digitale; in coerenza con le indicazioni della Conferenza unificata, fornisce collaborazioni tecniche e consulenza tecnica alle Regioni e agli Enti Locali in materia di innovazione tecnologica e di informatizzazione, anche per l'utilizzo delle relative risorse finanziarie pubbliche; propone, ai fini della pianificazione triennale dell'ICT, iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi innovativi in materia di ICT; svolge, anche sulla base di apposite convenzioni, attività di supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche ed organismi di diritto pubblico, anche prevedendo il ristoro dei costi sostenuti.
  - b) *funzioni di emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto di norme.* L'Ente fissa regole, standard e guide tecniche, anche attraverso atti

amministrativi generali; rende pareri su atti normativi nei casi previsti dall'ordinamento; contribuisce al rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196; opera come autorità di certificazione ed è preposto alla tenuta di elenchi e registri nei casi previsti dall'ordinamento; contribuisce all'attuazione di iniziative volte all'attività di informatizzazione della normativa statale vigente.

e) *funzioni di valutazione, di monitoraggio e di coordinamento.* L'Ente formula pareri alle amministrazioni sulla coerenza strategica e sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche ai sensi del comma 3, e monitora l'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti; svolge attività di monitoraggio dell'attuazione dei piani di ICT delle pubbliche amministrazioni; coordina, ove richiesto, le attività delle singole amministrazioni e ne verifica i risultati sotto il profilo dell'efficienza, efficacia e qualità dei sistemi informativi; effettua valutazioni, preventive e successive, sull'impatto di iniziative innovative nel settore dell'ICT.

d) *funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione.* Digit@PA propone progetti in tema di amministrazione digitale; realizza e gestisce, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di amministrazione digitale ad esso assegnati; effettua, anche in partenariato, attività di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione in materia di ICT, relazionando al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato; svolge i compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento in materia di reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, di Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e di Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA); svolge, secondo le modalità previste dall'ordinamento, compiti tecnico-operativi in materia di formazione informatica del personale delle pubbliche amministrazioni.

3. Digit@PA esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere dell'Ente è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

4. Fermo restando quanto disposto all'articolo 20, l'Ente svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita al CNIPA, sempre nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

## Capo II

### Funzionamento degli organi

#### Art. 4

##### (Organi)

1. Sono organi dell'Ente Nazionale per l'amministrazione digitale:

- a) il Presidente
- b) il Comitato direttivo
- c) il Segretario Generale

d) il Collegio dei revisori

Art. 5  
(Il Presidente)

1. Il Presidente è scelto fra persone di alta qualificazione tecnica e manageriale con profonda conoscenza in materia di innovazione tecnologica comprovata da competenze in ambito scientifico e da esperienza di gestione di Enti o strutture complesse, pubbliche o private. È nominato, su proposta del Ministro delegato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e cura i rapporti esterni con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali.
3. Il Presidente, che è responsabile dell'attività dell'Ente sotto il profilo tecnico-operativo e scientifico, predispose il Piano Triennale che sottopone alla deliberazione del Comitato direttivo e ne garantisce l'attuazione.
4. Il Presidente, sentito il Comitato direttivo, conferisce gli incarichi di direzione delle Aree operative e ne determina l'oggetto. Su proposta del Segretario Generale determina, altresì, la valutazione delle prestazioni dei dirigenti delle aree tecniche.
5. Il Presidente convoca, presiede e stabilisce l'ordine del giorno del Comitato direttivo. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un vice Presidente, nominato dal Comitato direttivo fra i suoi componenti, cui il Presidente può conferire specifiche deleghe.
6. Il Presidente presiede la Commissione di coordinamento del Sistema Pubblico di Connettività di cui all'articolo 80, comma 2 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
7. Il Presidente fa parte della Conferenza Permanente per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 18, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale.
8. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Presidente si avvale di un ufficio avente competenza di supporto e di raccordo con gli altri organi. Tale ufficio svolge la propria attività secondo le direttive impartite dal Presidente. Alla dipendenze funzionali del Presidente è posto un Ufficio per il controllo strategico, ai sensi di quanto previsto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
9. Il Presidente può, altresì, avvalersi di consiglieri con funzioni di supporto tecnico o scientifico, scelti fra magistrati appartenenti alla giurisdizione ordinaria, amministrativa e contabile, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche ed equiparati, professori universitari di ruolo, estranei all'amministrazione dotati di qualificata competenza specifica. Ove pubblici dipendenti e non appartenenti all'organico dell'Ente, detti consiglieri possono essere collocati in posizione di distacco, comando o fuori ruolo nell'amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti.
10. Al fine di assicurare il raccordo ed il monitoraggio delle attività tecnico-scientifiche dell'Ente, il Presidente convoca e presiede periodicamente una riunione con il Segretario Generale e i responsabili delle Aree.

**Art. 6**  
*(Il Comitato direttivo)*

1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da due membri, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità tecnica e gestionale nonché di indiscussa moralità e indipendenza. I componenti del Comitato direttivo sono nominati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

2. Il Comitato direttivo ha poteri di programmazione, indirizzo, controllo e regolazione dell'attività dell'Ente. In particolare, il Comitato direttivo:

- a) delibera il piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1, e gli aggiornamenti annuali e ne verifica l'attuazione;
- b) approva il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il rendiconto consuntivo;
- c) delibera, su proposta del Segretario Generale e nei limiti delle disponibilità economiche, le norme di organizzazione e funzionamento, di ordinamento del personale e di amministrazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente. Le delibere, che non possono incidere sulle competenze e sulla dotazione organica quali fissate nel presente decreto, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato;
- d) delibera, su proposta del Segretario Generale, il disciplinare per l'individuazione delle prestazioni per le quali è consentito il ristoro dei costi;
- e) delibera i pareri di cui all'articolo 3, comma 3, e le regole, gli standard e le guide tecniche di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).

**Art. 7**  
*(Il Segretario Generale)*

1. Il Segretario Generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato. L'incarico è conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale come stabilito all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. E' responsabile dell'amministrazione dell'Ente. A tal fine, sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente, esercita funzioni di coordinamento delle Aree operative e delle strutture dell'Ente, formula proposte agli organi di indirizzo dell'Ente, dà attuazione alle deliberazioni ed ai programmi da questi approvati ed assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attività dell'Ente in relazione alle finalità istituzionali. Dura in carica quattro anni e può essere confermato. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa.

2. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Comitato direttivo e può chiederne la convocazione con specifica motivazione. Ha facoltà di intervento e proposta, senza diritto di voto.

3. Il Segretario Generale nell'assolvimento dei propri compiti e di quelli assegnatigli dal Presidente e dal Comitato direttivo, adotta le deliberazioni necessarie, ivi compresa la proposizione di azioni e la resistenza in giudizio. In attuazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti e delle deliberazioni adottate dal Comitato direttivo stipula, in nome e per conto dell'Ente, convenzioni, accordi e contratti.

4. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nella predisposizione del Piano Triennale di cui all'articolo 3, comma 1, e individua le risorse umane e finanziarie necessarie al fine.
5. Il Segretario Generale adotta i provvedimenti in materia di assunzione e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione. Assegna le risorse umane alle strutture dell'Ente con modalità che garantiscano ampia flessibilità nell'impiego di tali risorse.
6. Il Segretario Generale può conferire deleghe ai dirigenti mediante espressa attribuzione. Il Segretario Generale stipula i contratti relativi agli incarichi dirigenziali; avanza proposte al Comitato direttivo sui provvedimenti organizzativi e di gestione previsti nel presente decreto; rappresenta l'Ente nei rapporti con le organizzazioni sindacali. In attuazione di quanto disposto all'articolo 5, commi 3 e 5, attribuisce gli obiettivi specifici ai singoli dirigenti per la valutazione delle prestazioni che sottopone all'approvazione del Presidente; fornisce supporto agli organi di indirizzo; coordina l'attività di comunicazione esterna ed interna in riferimento alle finalità ed ai compiti delle Aree e degli Uffici.
7. Alle dipendenze del Segretario Generale operano l'Area "Organizzazione, risorse umane e funzionamento", nonché gli Uffici istituiti con delibera del Comitato direttivo, su proposta del Segretario Generale, per un numero non superiore a cinque.
8. Il Segretario Generale è titolare dell'unico centro di responsabilità amministrativa e predispone il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio nonché il rendiconto consuntivo annuale ed esercita le funzioni ad esso attribuite dal Regolamento per la gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente.

#### Art. 8

##### *(Il Collegio dei revisori)*

1. Il Collegio dei revisori è l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto all'articolo 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui almeno uno in possesso del titolo di revisore dei conti. L'incarico di Presidente è conferito ad un dirigente di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Uno dei componenti è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e l'altro dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina i compensi spettanti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.
3. Il Collegio di revisori svolge tutte le altre funzioni previste dall'ordinamento.

#### Art. 9

##### *(Incompatibilità)*

1. Le cariche di Presidente, Segretario Generale e componente del Comitato direttivo sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente delle relative giunte.

2. Il Presidente e i componenti del Comitato direttivo non possono ricoprire incarichi di responsabile delle strutture organizzative dell'Ente ovvero di componente di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'Ente medesimo.
3. Il Segretario Generale e i componenti del Comitato direttivo non possono ricoprire il ruolo di amministratore o dipendente di società operanti nei settori di intervento dell'Ente. Il Presidente non può svolgere compiti di amministratore o dipendente di qualsiasi società. Ferme restando le norme sull'incompatibilità previste dalla disciplina del pubblico impiego, la carica di Segretario Generale è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale.
4. Il Presidente e i componenti del Comitato direttivo non possono essere amministratori, dipendenti o consulenti delle società che abbiano rapporti economici, diretti o indiretti, con l'Ente.

Art. 10  
*(Indennità e compensi)*

1. Le indennità di carica del Presidente e del Segretario Generale sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima attuazione sono confermate le indennità percepite.
2. Ai componenti del Comitato direttivo spetta un'indennità di importo pari al 40% dell'indennità del Presidente.

**Capo III**  
**Organizzazione e funzionamento della struttura**

Art. 11  
*(Organizzazione della struttura)*

1. L'Ente, nel definire l'assetto della sua struttura organizzativa, in applicazione dei principi stabiliti dalle norme generali sul funzionamento e organizzazione della pubblica amministrazione, distingue i compiti di indirizzo, di supervisione tecnico-operativa e di verifica dei risultati, riservati al Presidente ed al Comitato direttivo, dalle attività amministrative, finanziarie e contabili, riservate al Segretario Generale.
2. L'organizzazione dell'Ente, oltre alle strutture poste alle dipendenze del Presidente e del Segretario Generale, prevede un'articolazione per "aree operative", organizzate in relazione alle missioni ad esso affidate. Sono previste non più di 6 "Aree operative", istituite con delibera del Comitato direttivo. Ogni area è coordinata sotto il profilo tecnico-operativo da un responsabile scelto tra i dirigenti dell'Ente, ovvero tra gli esperti maggiormente qualificati di cui all'articolo 12, comma 2.

**Capo IV**  
**Ordinamento del Personale**

Art. 12  
*(Dotazione organica)*

1. La dotazione organica è determinata nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente può avvalersi, nei limiti della dotazione organica e della disponibilità economica esistente, di esperti di comprovata esperienza e professionalità estranei all'amministrazione con contratto a tempo determinato, nonché di personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo. Il trattamento economico degli esperti, stabilito in quattro fasce retributive definite da apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa delibera del Comitato direttivo, è determinato in relazione alla professionalità posseduta, alle funzioni che si intendono conferire, nonché tenendo conto delle condizioni di mercato relative a fattispecie analoghe. In sede di prima attuazione il numero massimo del personale in organico è fissato nel limite di centotrenta unità.
3. I responsabili di Area hanno funzioni di coordinamento tecnico-operativo della struttura loro affidata e dipendono funzionalmente dal Presidente per gli aspetti di natura tecnico-operativa e dal Segretario Generale per gli aspetti di natura amministrativa e finanziaria.
4. Il Piano Triennale e i relativi aggiornamenti annuali determinano il fabbisogno complessivo di personale da realizzare per gli obiettivi in esso individuati, nei limiti di quanto previsto nella tabella A e delle disponibilità economiche esistenti.
5. Per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica l'Ente può, altresì, avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative nonché di incarichi di studio e consulenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 13  
*(Norme sul personale)*

1. L'assunzione del personale di ruolo avviene mediante procedure selettive nel rispetto degli articoli 35 e 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Allo stesso personale si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. I dipendenti dell'Ente conformano la propria condotta ai codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 14  
*(Disciplina transitoria)*

1. In sede di prima attuazione, i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato transitano direttamente nel ruolo dell'Ente sulla base dell'equiparazione di cui alla Tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il personale non dirigenziale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il CNIPA alla data di entrata in vigore del presente decreto, può presentare domanda per

l'immissione nel ruolo dell'Ente; la predetta immissione avviene nei limiti delle posizioni e con le modalità definite con apposite disposizioni deliberate dal Comitato direttivo, su proposta del Segretario Generale.

3. In sede di prima applicazione, ai titolari di contratto dirigenziale a tempo determinato già in essere possono essere attribuiti incarichi di studio per la durata residua prevista nei rispettivi contratti, nei limiti delle disponibilità economiche.

4. In via transitoria, fino alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Ente, il personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso l'Ente alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto a tempo indeterminato o determinato o in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, mantiene il trattamento economico in godimento. Continua ad applicarsi l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609.

5. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto mantiene, a richiesta, il trattamento previdenziale dell'istituto presso cui è iscritto alla predetta data.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, in sede di prima applicazione e fino a decisioni del Comitato direttivo, la struttura organizzativa dell'Ente rimane quella dell'attuale CNIPA.

## Capo V

### Ordinamento delle risorse economiche e finanziarie

#### Art. 15

#### *(Contabilità speciale)*

1. L'Ente provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e delle spese per la realizzazione di programmi, progetti ad esso affidati nonché di specifiche finalità previste per legge, avvalendosi di una contabilità speciale.

2. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

#### Art. 16

#### *(Entrate)*

1. Le entrate dell'Ente, iscritte in un'unica sezione del bilancio di previsione, sono costituite:
  - a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
  - b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative;
  - c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
  - d) dai contratti stipulati con terzi pubblici per la fornitura di servizi;
  - e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell'ingegno o di know-how;
  - f) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività o prevista dall'ordinamento;
  - g) dall'avanzo presunto dell'esercizio precedente;
  - h) entrate per partite di giro.

2. In caso di entrate finalizzate alla realizzazione di programmi, progetti nonché di specifiche finalità previste per legge, ove non diversamente disposto, con deliberazione motivata del

Comitato direttivo può essere determinata una quota da destinare alle connesse esigenze di funzionamento.

#### Art. 17

##### *(Eccedenze di bilancio)*

1. All'Ente si applicano, ove non diversamente disposto e per quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2007, n. 110 recante il "Nuovo Regolamento per la gestione delle spese del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione". I termini "Collegio" o "Collegio del CNIPA" presenti nel citato d.P.C.M. sono sostituiti da "Comitato direttivo"; il termine "Direttore generale" è sostituito da Segretario Generale.
2. Sono abrogate le seguenti norme del d.P.C.M. 1° giugno 2007, n. 110:
  - a) articolo 12, comma 4;
  - b) articolo 29, comma 2;
  - c) articolo 30;
  - d) articolo 38, comma 8.
3. Qualora l'avanzo di esercizio di cui all'articolo 12 del d.P.C.M. 1° giugno 2007, n. 110, al netto delle somme vincolate nonché di quelle di cui al comma 5 del medesimo articolo e di cui all'articolo 15, comma 1, del medesimo d.P.C.M. n. 110 del 2007, superi del dieci per cento l'importo della spesa sostenuta per il funzionamento, come risultante dal rendiconto finanziario, il Comitato direttivo delibera di versare l'eccedenza in entrata del bilancio dello Stato.

#### Art. 18

##### *(Attività commerciale)*

1. L'attività commerciale, svolta nel contesto delle funzioni istituzionali dell'Ente, è contabilizzata, ai fini fiscali, in forma separata, secondo i principi dell'ordinamento giuridico. Le relative risultanze sono evidenziate nella nota integrativa di cui all'articolo 16, comma 6, del d.P.C.M. 1° giugno 2007, n. 110.

#### Capo VI

##### **Disposizioni finali**

#### Art. 19

##### *(Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi)*

1. Su proposta del Segretario Generale, con delibera del Comitato direttivo, sono disciplinati i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali in base alla normativa vigente.
2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresì definiti le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.

Art. 20

*(Trasferimento delle funzioni)*

1. La funzione di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 39 del 1993 concernente la predisposizione del Piano triennale ICT e delle successive revisioni annuali è trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.
2. La funzione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 1993 concernente la predisposizione della relazione annuale è trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.
3. La funzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 39 del 1993 concernente la competenza dell'Ente, nelle materie di propria competenza e per gli aspetti tecnico-operativi, di curare i rapporti con gli organi delle Comunità europee e partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, in base a designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.
4. Le funzioni del CNIPA sono trasferite a Digit@PA, secondo quanto disposto dal presente decreto.

Art. 21

*(Abrogazioni)*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
  - a) gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, comma 6, e 17 del decreto legislativo n. 39 del 1993 sono abrogati;
  - b) l'ultimo periodo dell'articolo 10, comma 6-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 è soppresso;
  - c) ad eccezione dell'articolo 6, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609, recante "Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione" è abrogato.

Art. 22

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dal

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**TABELLA A****Dotazione organica complessiva: 160 unità**

<b>Tipologia di personale</b>	<b>Numero unità</b>
<b>Personale di ruolo</b>	<b>80</b>
<b>Esperti</b>	<b>50</b>
<b>Personale di prestito</b>	<b>30</b>
<b>Totale</b>	<b>160</b>

<b>Personale di ruolo</b>	<b>Numero unità</b>
<b>Dirigenti</b>	<b>20</b>
<b>Funzionari tecnici</b>	<b>35</b>
<b>Funzionari amministrativi</b>	<b>15</b>
<b>Collaboratori/operatori</b>	<b>10</b>
<b>Totale</b>	<b>80</b>

## TABELLA DI EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE

Qualifica	Classificazione del personale in servizio
Dirigenti 2 <sup>a</sup> fascia	Personale assunto a tempo indeterminato in qualifica dirigenziale cui il contratto individuale affida una funzione di livello dirigenziale di 2 <sup>a</sup> fascia.
Funzionari tecnici	Personale appartenente ai livelli E, G ed H del CCNL delle aziende del settore telecomunicazioni aderenti all'ex Intersind. Personale stabilizzato con profilo di specialista tecnico/funziionario amministrativo di cui al d.P.C.M. 21 febbraio 2007.
Funzionari amministrativi	Personale appartenente ai livelli E, G ed H del CCNL delle aziende del settore telecomunicazioni aderenti all'ex Intersind. Personale stabilizzato con profilo di specialista tecnico/funziionario amministrativo di cui al d.P.C.M. 21 febbraio 2007.
Operatori	Personale stabilizzato con profilo di operatore di amministrazione di cui al d.P.C.M. 21 febbraio 2007.

**Relazione illustrativa allo schema di regolamento recante  
"Riordino della disciplina del  
Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA)"**

Lo schema di Regolamento di riordino della disciplina del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione", è predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008).

Detta norma - come modificata da ultimo dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 - prevede che, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 30 giugno 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati nel medesimo articolo.

Il CNIPA, istituito dall'art. 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è subentrato senza soluzione di continuità in tutte le funzioni in precedenza svolte dall'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA) regolata dal decreto legislativo n. 39/1993, acquisendo ai sensi del decreto legislativo n. 343/2003, ed a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche i compiti, le funzioni e le attività del Centro tecnico per la rete unitaria della pubblica amministrazione, poi soppresso.

Lo schema di regolamento in questione, tenendo conto dei principi e criteri direttivi fissati dal Parlamento, rappresenta una vera e propria norma di delegificazione con la quale il Governo provvede al riordino complessivo del CNIPA, in particolare relativamente alla natura giuridica dell'Ente, alle funzioni, agli organi e al personale, fissando alcune disposizioni transitorie.

Il presente schema di regolamento si compone di ventidue articoli, divisi in sei Capi, il cui contenuto viene di seguito illustrato.

#### **Capo I "Disposizioni generali"**

Si compone di tre articoli concernenti l'oggetto, la natura e la finalità dell'Ente, nonché le funzioni ad esso spettanti.

Ai sensi degli art. 1 e 2 si provvede alla trasformazione del CNIPA in Ente nazionale per l'amministrazione digitale, denominato Digit@PA, ente pubblico a carattere tecnico-scientifico con competenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato. L'ente è dotato di autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.

L'art. 3 prevede che l'Ente operi sulla base di un Piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attività, aggiornato annualmente, nel quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie necessarie al fine.

Tale articolo detta le funzioni assegnate all'Ente che sono sinteticamente distinte in: a) funzioni di consulenza e proposta; b) funzioni di emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto di norme; c) funzioni di valutazione, di monitoraggio e di coordinamento; d) funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione.

In particolare, in un contesto di razionalizzazione e sistematizzazione complessiva, da un lato, le funzioni di pianificazione e programmazione proprie dell'ex AIPA sono conferite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato, come espressamente stabilito nelle disposizioni finali del presente regolamento, dall'altro, si rafforza e si amplia l'attività di monitoraggio estendendola sugli interventi e contratti per l'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, nonché sull'attuazione dei piani ICT delle PP.AA.

Si provvede, inoltre, ad una ridefinizione dell'attività di cui all'art. 8 del d.lgs. 39/93, prevedendo l'emissione di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti di grande rilievo economico stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni centrali, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati. I predetti pareri sono diretti a valutare la congruità tecnico-economica dei soli contratti il cui valore lordo superi € 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e € 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta.

## **Capo II "Funzionamento degli organi"**

Si compone di sette articoli. L'Ente prevede, quali organi di vertice, il Presidente, il Comitato direttivo, il Segretario generale ed il Collegio dei revisori (art. 4).

Dallo schema di regolamento si evince una precisa distinzione fra le attribuzioni del Presidente e quelle del Segretario generale. Il Presidente è responsabile dell'attività dell'Ente sotto il profilo tecnico-operativo e scientifico e a tal fine sovrintende direttamente alle strutture di natura tecnica; il Segretario generale, denominazione che sostituisce la precedente di "Direttore generale", è responsabile dell'attività dell'Ente sotto il profilo amministrativo ed organizzativo.

Rileva sottolineare che fra gli organi di vertice viene soppresso l'attuale Collegio del CNIPA e, al suo posto, è previsto un Comitato direttivo, che risponde a diversa logica.

L'art. 5 descrive puntualmente le competenze del Presidente che, come detto, è il responsabile dell'attività dell'Ente sotto il profilo tecnico-operativo e scientifico; ad esso spetta la rappresentanza legale dell'Ente e la cura dei rapporti esterni con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali. Il Presidente predispose il Piano Triennale che sottopone alla deliberazione del Comitato direttivo, e ne garantisce l'attuazione. Esso conferisce gli incarichi di direzione delle Aree e ne determina l'oggetto. Su proposta del Segretario generale determina anche la valutazione delle prestazioni dei dirigenti delle Aree tecniche.

Il Presidente presiede la Commissione di coordinamento del Sistema Pubblico di Connettività di cui all'art. 80, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale, e fa parte della Conferenza Permanente per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 18, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale sia di un ufficio avente competenza di supporto e di raccordo sia di un Ufficio per il controllo strategico, ai sensi di quanto previsto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Presidente può, altresì, avvalersi di propri consiglieri.

L'art. 6 istituisce il Comitato direttivo, composto dal Presidente e da due membri in carica per quattro anni, che delibera le principali attività dell'Ente puntualmente descritte, nonché i pareri tecnici di cui si è detto sopra. Si è ritenuto affidare tale funzione al Comitato direttivo in considerazione del fatto che il parere richiede l'espressione di un giudizio da parte di un organo necessariamente collegiale.

L'art. 7 individua le competenze del Segretario generale, il quale, come accennato, è il responsabile dell'amministrazione dell'Ente e, a tal fine, sovrintende alla sua gestione amministrativa e finanziaria, esercita funzioni di coordinamento delle Aree operative e delle strutture dell'Ente. Il Segretario generale può formulare proposte agli organi di indirizzo; ad egli spetta dare attuazione alle deliberazioni ed ai programmi da questi approvati ed assicurare tutti gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo delle attività dell'Ente in relazione alle sue finalità istituzionali.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, alle sue dirette dipendenze operano l'Area "Organizzazione, risorse umane e funzionamento", nonché gli Uffici istituiti con delibera del Comitato direttivo, su sua proposta e fino ad un massimo cinque.

L'art. 8 detta le disposizioni relative al funzionamento del Collegio dei revisori. Detto organo è composto da tre membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui almeno uno in possesso del titolo di revisore dei conti. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina i compensi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'art. 9 definisce il regime delle incompatibilità. L'incarico di Presidente, di componente del Comitato direttivo e di Segretario generale sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente delle relative giunte. La carica di Segretario generale e di componente del Comitato direttivo è incompatibile con il ruolo di amministratore o dipendente di società operanti nei settori di intervento dell'Ente; il Presidente non può svolgere compiti di amministratore o dipendente di qualsiasi società. La carica di Presidente e di componente del Comitato direttivo è altresì incompatibile con incarichi di responsabile di strutture organizzative dell'Ente ovvero di componente di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'Ente, mentre la carica di Segretario generale è incompatibile con altri rapporti di lavoro dipendente, pubblici e privati, e con lo svolgimento di attività professionali. Le indennità ed i compensi sono disciplinate all'art. 10. In sede di prima attuazione sono mantenute le indennità attualmente già previste per il Presidente ed il Segretario generale, mentre ai componenti del Comitato direttivo spetta un'indennità di importo pari al 40% dell'indennità del Presidente.

### **Capo III "Organizzazione e funzionamento della struttura"**

Si compone di un solo articolo. L'organizzazione è improntata alla massima flessibilità, in modo da assicurare l'utilizzo di professionalità e competenze costantemente aggiornate nel settore dell'ICT.

L'art. 11 dispone circa l'organizzazione della struttura e specifica che ad essa trovano applicazione i principi stabiliti dalle norme generali sul funzionamento e sulla organizzazione della pubblica amministrazione. In relazione a ciò, si distinguono i compiti di indirizzo, di supervisione tecnico-operativa e di verifica dei risultati, riservati al Presidente ed al Comitato direttivo, dalle attività amministrative, finanziarie e contabili, riservate al Segretario generale.

La struttura organizzativa e funzionale dell'Ente, oltre alle strutture poste alla dipendenza funzionale del Presidente e del Segretario generale, è articolata in "Aree operative" in numero non superiore a 6, la cui istituzione è affidata al Comitato direttivo. Ogni Area è coordinata da un responsabile.

### **Capo IV "Ordinamento del personale"**

Si compone di tre articoli concernenti la dotazione organica, le modalità di assunzione del personale, nonché le norme transitorie necessarie a garantire la funzionalità

dell'Ente e la tutela del personale in servizio anche nella fase di trasformazione dell'Ente medesimo.

Con riferimento al personale del CNIPA giova ricordare come la complessità e la specificità delle funzioni del CNIPA presuppongano l'utilizzo di figure professionali tecnicamente molto qualificate. Quanto detto trova anche conferma nella previsione di cui all'art. 5, comma 1 bis, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005 n. 43, che ha inserito il CNIPA fra gli enti di cui all'art. 70, comma 4 del d.lgs. 165/2001 cui è riconosciuta particolare autonomia sia ai fini dell'adeguamento ai principi del titolo I del medesimo d.lgs. 165/2001 sia in materia di contrattazione collettiva nazionale.

In particolare, l'art. 12 prevede che l'Ente disponga di una dotazione organica composta da:

- 80 unità di personale di ruolo, le cui specifiche qualifiche professionali sono indicate in un'apposita tabella;
- 30 unità di personale di prestito in posizione di comando, distacco o fuori ruolo;
- 50 unità di esperti estranei all'amministrazione da utilizzare mediante contratto a tempo determinato.

Il trattamento economico degli esperti, stabilito in quattro fasce retributive, sarà definito con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in relazione alle professionalità possedute, alle funzioni che si intendono conferire, nonché tenendo conto delle condizioni di mercato relative a fattispecie analoghe.

In sede di prima attuazione il numero massimo del personale in organico è fissato nel limite di 130 unità.

Al fine di garantire sinergie e coerenza con gli obiettivi di Governo in materia ICT, sarà il Piano triennale e i relativi aggiornamenti a definire il fabbisogno complessivo di personale per poter realizzare gli obiettivi che si prefigge il Piano stesso, nel limite della dotazione organica massima di 160 unità e in base alle disponibilità economiche esistenti.

È fatta salva la disposizione in base alla quale per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica l'Ente può avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative, nonché di incarichi di studio e consulenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005.

Per l'assunzione del personale di ruolo l'art. 13 rinvia alle procedure selettive nel rispetto degli artt. 35 e 36, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Allo stesso personale si applica quanto previsto al comma 4 dell'art. 70 del citato decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165.

Inoltre, il presente schema di regolamento detta una serie di disposizioni transitorie volte ad evitare soluzioni di continuità tra il CNIPA e il nuovo Ente, garantendo in tal modo la funzionalità della struttura durante la fase di transizione.

In particolare, all'art. 14 si dispone che in sede di prima attuazione, i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato transitano direttamente nel ruolo dell'Ente sulla base dell'equiparazione di cui alla tabella B allegata.

Il personale non dirigenziale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto ha facoltà di presentare una domanda per l'immissione nel ruolo dell'Ente; detta immissione avviene nei limiti delle posizioni disponibili e con modalità definite dal Comitato direttivo.

#### **Capo V "Ordinamento delle risorse economiche e finanziarie"**

Si compone di quattro articoli concernenti disposizioni in tema di "contabilità speciale", "entrate", "eccedenze di bilancio" ed "attività commerciale".

Si ricorda, al riguardo, che il CNIPA si era dotato recentemente di un apposito regolamento (d.P.C.M. 1° giugno 2007, n. 110 recante il "Nuovo Regolamento per la gestione delle spese del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione"), la cui disciplina si intende mantenere modificandola ed integrandola solo per gli aspetti strettamente necessari alla trasformazione dell'Ente.

#### **Capo VI "Disposizioni finali"**

Sono previste disposizioni circa i diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi (art. 19).

Inoltre, in un più generale contesto di sistematizzazione volto ad assegnare al Governo quei compiti dell'AIPA di indirizzo programmatico-strategico di cui al d.lgs. 39/93 che non possono ovviamente essere attribuiti al nuovo Ente, l'art. 20 dispone il trasferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato delle funzioni concernente la predisposizione del Piano triennale ICT e delle successive revisioni annuali, la predisposizione della relazione annuale; nonché la competenza di curare i rapporti con gli organi delle Comunità europee e di partecipare ad organismi comunitari ed internazionali. Le funzioni del CNIPA sono trasferite al nuovo Ente. Infine, l'art. 21 definisce le abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore del presente decreto, mentre l'art. 22 dispone la decorrenza della sua efficacia.